



**Comune di Ronchis**  
Provincia di Udine

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione finanziario 2019-2021.**

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Michelutto Manfredi	Sindaco	Presente
Maurizio Valentina	Consigliere	Presente
Scrazzolo Barbara	Consigliere	Presente
Bidin Simone	Consigliere	Presente
Gigante Claudio	Consigliere	Presente
Barel Cristian	Consigliere	Presente
Sartori Monica	Consigliere	Presente
Guerin Alessandro	Consigliere	Presente
Bertoia Davide	Consigliere	Presente
Maniero Fabio	Consigliere	Presente
Pascutto Maurizio	Consigliere	Presente
Paschetto Laura	Consigliere	Presente
Buttò Cristian	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Comunale dott. Nicola Gambino.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Manfredi Michelutto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 38, comma 1, della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 *“La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali”* stabilisce che *“I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale”*;

CONSIDERATO che ad oggi non vi è previsione normativa regionale che fissi direttamente una specifica tempistica per l'anno 2019, comportando quindi, l'applicazione della tempistica definita a livello statale;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 1, dell'articolo unico, del decreto del Ministro dell'Interno dd. 25/01/2019, pubblicato sulla G.U. n. 28/2019, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, è ulteriormente differito al 31 marzo 2019; ai sensi del successivo comma 2, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31/03/2019;

VISTO:

- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e smi (TUEL), ed in particolare i capi I e II, del titolo II, della parte seconda in materia di programmazione e bilanci;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

PREMESSO che:

- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- il comma 1, dell'articolo 162 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e smi, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'articolo 2 adottano gli schemi di bilancio, previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limiti ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale dispone che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e*

*successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

VISTO ancora i commi 31 e 32 dell'art. 14, della L.R. n. 27/2012 i quali prevedono che:

- co. 31: Gli enti locali del Friuli V.G. adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio

b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio

- co. 32: Gli enti locali del Friuli V.G. possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato

DATO ATTO che, con decorrenza dall'esercizio 2019 cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'art. 1, commi 26 e seguenti della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e ss.mm.ii., ai sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI e dell'Imposta di soggiorno, e pertanto dall'anno 2019 è possibile procedere con modifiche in aumento dei tributi locali;

VISTO il Regolamento di contabilità di questo Ente approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 12/11/1997, modificata con deliberazione consiliare n. 4 del 23/01/1998 e con deliberazione consiliare n. 11 del 20/02/2010;

**RICHIAMATI:**

- il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011);

- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011);

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 172 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi, al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, e i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili

sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.

ATTESO che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione, ai sensi dell'articolo 174, comma 1, del TUEL;

VISTO:

- il comma 6 dell'articolo 162 del TUEL il quale prevede che il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo;

- il comma 1, dell'articolo 164 del TUEL il quale prevede che l'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli;

- il comma 1 del successivo articolo 165 il quale dispone che il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

- il comma 6 del citato articolo 165 il quale dispone, tra l'altro, che il bilancio di previsione finanziario indica, per ogni unità di voto:

a) l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

RICHIAMATO l'allegato 1 al D.Lgs. n. 118 del 2011 e smi, previsto dall'art. 3, comma 1, contenente i principi generali cui devono conformarsi le pubbliche amministrazioni, in particolare il principio n. 16 "Principio della competenza finanziaria", costituente il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);

VISTA e richiamata anche la legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 3, relativi all'avanzo di amministrazione, quale voce che rientra tra le entrate finali rilevanti ai fini dell'equilibrio in fase di previsione e, nei limiti della quota impegnata o confluita nel fondo pluriennale vincolato, in fase di rendiconto;

VISTI e richiamati gli artt. 9, 10 e 12 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per

l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), come modificati dalla Legge 12 agosto 2016, n. 164;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145 del 2018, che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

CONSIDERATO che rimane tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012;

VISTO pertanto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza saldo di cui all'art. 9 della Legge 243/2012, integrato con la voce relativa all'avanzo di amministrazione, da cui risulta la coerenza del bilancio con la normativa costituzionale citata;

DATO ATTO anche che, nella circolare n. 3 del MEF (MEF-RGS – Prot. 23202 del 14/02/2019 – U) avente ad oggetto “Circolare contenente chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)”, al punto B) VERIFICA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO si precisa quanto segue:

*“In particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di “Verifica degli equilibri”, di cui al citato allegato 10, che include gli accertamenti e gli impegni definitivi, imputati all'esercizio di riferimento, gli stanziamenti definitivi riferite al fondo pluriennale vincolato (entrata e spesa) e l'avanzo o disavanzo d'amministrazione, è stata sottoposta alla valutazione della richiamata Commissione l'ipotesi di inserire, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale e sugli obblighi che ai sensi dell'art. 187 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, discendono in caso di disavanzo.”;*

DATO ATTO ancora che, le norme presenti nei citati commi della legge 145/2018 sono direttamente applicabili agli enti locali della Regione FVG, in forza anche del rinvio operato dal comma 1 dell'articolo 20 della L.R. n. 18/2015 e che rimangono confermati, per gli enti della Regione FVG, gli obiettivi di finanza pubblica contenuti nell'articolo 19, comma 1, lettera b) – Riduzione del debito – e c) – Contenimento spesa di personale – della L.R. n. 18/2015, con le precisazioni contenute rispettivamente nell'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 e nell'articolo 9, comma 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione consiliare, adottata in questa stessa seduta, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, che si configura come DUP definitivo;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26/05/2018, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017, che chiude con un avanzo di amministrazione pari ad € 1.632.261,09 così composto:

- \* parte accantonata € 189.900,85
- \* parte vincolata € 805.852,47
- \* parte destinata agli investimenti € 3.480,09
- \* parte disponibile € 633.027,68

RILEVATO che:

- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e smi;
- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;

DATO ATTO che gli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 sono coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, come disciplinati dagli artt. 19, 20 e 21 della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e smi., tenuto conto delle disposizioni contenute nella Legge n. 243 del 2012 e n. 145 del 2018 in termini di risultato di competenza, di saldo tra entrate finali e spese finali, di progressiva riduzione dello stock di debito e di contenimento della spesa di personale;

RICHIAMATE integralmente le precedenti deliberazioni adottate in questa stessa seduta in ordine:

- alla conferma, per l'anno 2019, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria nella stessa misura già in vigore per l'anno 2018;
- alla determinazione, per l'anno 2019, dell'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI), pari a zero per tutte le fattispecie imponibili, come già deliberata per l'anno 2018;
- alla conferma, per l'anno 2019, dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,6 punti percentuali, come già deliberata per l'anno 2018;
- all'approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2019;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 2 del 21/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Ricognizione eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001. Anno 2019";
- n. 3 del 28/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Artt. 195 e 222 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi. Anticipazione di tesoreria ed utilizzo entrate vincolate. Anno 2019";
- n. 9 del 18/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Conferma corrispettivo per l'uso temporaneo ed occasionale di locali e strutture comunali – Anno 2019";
- n. 10 del 18/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Servizi cimiteriali: conferma tariffe per l'anno 2019";
- n. 11 del 18/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Servizi pubblici a domanda individuale anno 2019: costi complessivi, tariffe e contribuzioni - Servizio di trasporto scolastico anno 2019: conferma compartecipazioni anno scolastico 2019/2020";
- n. 12 del 18/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019";
- n. 14 del 18/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Conferma tariffe. Anno 2019";
- n. 15 del 18/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Individuazione dei limiti massimi di spesa nell'ambito del contenimento della spesa pubblica. Anno 2019";
- n. 16 del 18/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada. Anno

2019”;

- n. 17 del 18/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Individuazione degli immobili da inserire nel piano delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare per il triennio 2019/2021”;
- n. 18 del 18/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “L.R 14/2002 e smi - D.P.G.R. 05.06.2003, n. 0165/Pres. - Art. 21 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. Adozione del programma triennale 2019/2021 dei lavori pubblici e dell’elenco annuale 2019”;
- n. 19 del 18/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano triennale 2019/2021 per il contenimento delle spese di funzionamento – art. 2 commi da 594 a 599 della Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge finanziaria 2008). Relazione di consuntivo dell’attività svolta nel 2018”;
- n. 20 del 25/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano dei fabbisogni del personale 2019-2021”;

VISTA e richiamata ancora la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il prospetto di cui all’articolo 11, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione”;

DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 non prevede l’applicazione dell’avanzo presunto vincolato;

VISTA e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 25/02/2019, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

[--\_Hlk3542679--]DATO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26/05/2018, è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, dalla quale risulta che l’Ente non è strutturalmente deficitario, sulla base dei parametri obiettivi fissati dal Ministero dell’Interno con Decreto dd. 18/02/2013 “Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015” e, pertanto, non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36 per cento dall’art. 243, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/00;
- il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale è pari al 39,04%;
- l’ente non fa parte di Unioni di Comuni;
- l’ente rispetta il limite di indebitamento, fissato a livello nazionale, di cui all’art. 204 del D.Lgs. n. 267/00, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1<sup>a</sup> gennaio 2015, dall’art. 1, comma 539, della legge 23/12/2014, n. 190;
- non risulta l’esistenza di debiti fuori bilancio;
- l’ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- non sono previsti, per l’anno 2019, interventi di spesa per incarichi di studio, ricerca, consulenza, ai sensi dell’art. 3, co. 55 e 56 della Legge 24/12/2007, n. 244, come sostituiti dai co. 2 e 3 dell’art. 46 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 06/08/2008, n. 133;
- che non sono presenti aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457 – che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi;
- l’ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

IN relazione alle disposizioni contenute nell’articolo 21 della Legge 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società partecipate a partecipazione pubblica*”, visti gli ultimi bilanci approvati dalle società ed enti partecipati e verificato che gli stessi non presentano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, non risulta necessario accantonare apposito fondo vincolato;

DATO ATTO che:

- gli oneri di urbanizzazione sono destinati esclusivamente a spese di investimento;
- il fondo di riserva ordinario, compreso tra le spese di parte corrente, è costituito nei limiti di cui all'articolo 166, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi e, non trovandosi l'ente in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del D.Lgs. 267/00, non è necessario incrementare del 45 per cento la misura minima prevista dal comma 1, del citato articolo 166;
- per l'anno 2019, in relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 166, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi, è stanziato un fondo di riserva di casa pari ad euro 25.000,00;

DATO ATTO delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 118 del 2011, come modificate dal D.Lgs. n. 126 del 2014, che hanno previsto la possibilità di inserire gradualmente in bilancio il FCDE e, dell'articolo 1, comma 882, della Legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) che ha ulteriormente differito il termine di applicazione a regime del FCDE, nel bilancio di previsione in approvazione si è provveduto ad iscrivere il Fondo nel rispetto delle percentuali minime richieste così come di seguito indicato:

- nel 2019 una quota pari al 85 per cento dell'accantonamento calcolato;
- nel 2020 una quota pari al 95 per cento dell'accantonamento calcolato;
- nel 2021 una quota pari al 100 per cento dell'accantonamento calcolato;

VISTO inoltre lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell'articolo 11, comma 3 lettera g) del D.Lgs. n. 118 del 2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio (allegato 13);

VISTO il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali - dd. 22/12/2015, è stato approvato il Piano degli indicatori di bilancio degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali di cui al citato art. 18-bis; ai sensi di quanto previsto dal comma 3, dell'articolo unico del decreto, gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali adottano il Piano a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017/2019;

VISTO pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 21);

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati e ritenuto di dar corso alla loro approvazione;

DATO ATTO che:

- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati sono stati posti a disposizione dei Consiglieri comunali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di contabilità, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi;
- in relazione allo schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato dall'organo esecutivo non sono pervenuti emendamenti;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. ed int.;



- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10/08/2014, n. 126, “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;
- il D.L. 31/05/2010 n. 78, come convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122 e smi, per la parte applicabile anche agli enti locali appartenenti alla Regione Friuli V.G.;
- il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n. 214 “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, per la parte applicabile anche agli enti locali appartenenti alla Regione Friuli V.G. e smi;
- la Legge 27/12/2013, n. 147 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*” e smi, per la parte applicabile anche agli enti locali appartenenti alla Regione Friuli V.G.;
- il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, per la parte applicabile anche agli enti locali appartenenti alla Regione Friuli V.G.;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)*” e smi, per la parte applicabile anche ai Comuni appartenenti alla Regione FVG;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”, per la parte applicabile anche agli enti locali della Regione FVG;
- Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 “*La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali*”;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 29 “*Legge di stabilità 2019*”;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, per la parte applicabile anche agli enti locali della Regione FVG;
- il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
- lo Statuto Comunale;

Sentito il Revisore, il quale illustra il parere allegato al bilancio di previsione.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 co. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, reso dal responsabile del servizio finanziario;

VISTO il parere sulla proposta di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e dei documenti allegati, reso dal Revisore del conto dr. Giovanni Cucci dd. 07/03/2019, ns prot. 987/A del 07.03.2019 (allegato 22);

VISTO il parere favorevole espresso dalla Consulta frazionale di Fraforeano dd. 18/03/2019, ns. prot. 1195;

VISTO l'articolo 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano:

Presenti	n. 13
Assenti giustificati	n. --
Astenuti	n. --
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. 4 (Maniero, Pascutto, Paschetto, Buttò)

### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente richiamati

1) Di approvare – ai sensi dell’articolo 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00 e degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011 – il Bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2019/2021 per la competenza e all’esercizio 2019 per la cassa ed i relativi allegati, dal n. 1 al n. 12 come di seguito specificati, con le seguenti risultanze:

PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA 2019					
ENTRATE	CASSA 2019	COMPETENZA 2019	SPESE	CASSA 2019	COMPETENZA 2019
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		256.651,67			
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00			
Fondo di cassa al 01/01/2019	1.285.997,00				
Titolo 1 - entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	836.071,00	866.493,00	Titolo 1 - spese correnti	1.737.360,74	1.633.470,46
Titolo 2 - trasferimenti correnti	842.152,72	814.422,72			
Titolo 3 - entrate extratributarie	147.299,93	137.245,59			
Titolo 4 - entrate in conto capitale	1.438.326,86	1.047.636,00	Titolo 2 - spese in conto capitale	1.554.608,99	1.304.287,67
Titolo 5 - entrate da riduzione di attività finanziarie			Titolo 3 - spese per incremento di attività finanziarie		
<b>Totale entrate finali</b>	<b>3.263.850,51</b>	<b>2.865.797,31</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>3.291.969,73</b>	<b>2.937.758,13</b>
Titolo 6 - accensione di prestiti			Titolo 4 - rimborso di prestiti	184.690,85	184.690,85
Titolo 7 - anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			Titolo 5 - chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Titolo 9 - entrate per conto terzi e partite di giro	528.598,74	528.598,74	Titolo 7 - spese per conto terzi e partite di giro	547.006,55	528.598,74
<b>Totale titoli</b>	<b>3.792.449,25</b>	<b>3.394.396,05</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>4.023.667,13</b>	<b>3.651.047,72</b>
<b>Totale complessivo entrate</b>	<b>5.078.446,25</b>	<b>3.651.047,72</b>	<b>Totale complessivo spese</b>	<b>4.023.667,13</b>	<b>3.651.047,72</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>1.054.779,12</b>				

PREVISIONI DI COMPETENZA 2020-2021					
ENTRATE	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	SPESE	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00			
Fondo di cassa al 01/01/2019					
Titolo 1 - entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	866.493,00	866.493,00	Titolo 1 - spese correnti	1.640.550,11	1.628.087,90
Titolo 2 - trasferimenti correnti	794.994,41	781.606,32			
Titolo 3 - entrate extratributarie	144.310,97	144.310,97			
Titolo 4 - entrate in conto capitale	292.300,00	174.200,00	Titolo 2 - spese in conto capitale	292.300,00	174.200,00
Titolo 5 - entrate da riduzione di attività finanziarie			Titolo 3 - spese per incremento di attività finanziarie		
<b>Totale entrate finali</b>	<b>2.098.098,38</b>	<b>1.966.610,29</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>1.932.850,11</b>	<b>1.802.287,90</b>
Titolo 6 - accensione di prestiti			Titolo 4 - rimborso di prestiti	165.248,27	164.322,39
Titolo 7 - anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			Titolo 5 - chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Titolo 9 - entrate per conto terzi e partite di giro	438.598,74	438.598,74	Titolo 7 - spese per conto terzi e partite di giro	438.598,74	438.598,74
<b>Totale titoli</b>	<b>2.536.697,12</b>	<b>2.405.209,03</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>2.536.697,12</b>	<b>2.405.209,03</b>
<b>Totale complessivo entrate</b>	<b>2.536.697,12</b>	<b>2.405.209,03</b>	<b>Totale complessivo spese</b>	<b>2.536.697,12</b>	<b>2.405.209,03</b>

Gli allegati dal n. 1 al n. 12 sono composti da:

- allegato 1) Entrate (titolo e tipologia)
- allegato 2) Riepilogo entrate per titoli
- allegato 3) Spese (missione, programma, titolo)
- allegato 4) Riepilogo spese per titoli
- allegato 5) Riepilogo generale delle spese per missione
- allegato 6) Composizione fondo pluriennale vincolato
- allegato 7) Quadro generale riassuntivo
- allegato 8) Equilibri di bilancio
- allegato 9) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto
- allegato 10) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali
- allegato 11) Composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità
- allegato 12) Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica

2) Di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (allegato n. 13).

3) Di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2019/2021 (allegato 21).

4) Di allegare, come previsto dall'articolo 172, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, e smi, i seguenti ulteriori atti:

- allegato 14) tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- allegato 15) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, relativi

al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco.

5) Di dare atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26/05/2018, è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2017, dalla quale risulta che l'Ente non è strutturalmente deficitario, sulla base dei parametri obiettivi fissati dal Ministero dell'Interno con Decreto dd. 18/02/2013 "Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015" e, pertanto, non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36 per cento dall'art. 243, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/00;
- il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale è pari al 39,04%;
- l'ente non fa parte di Unioni di Comuni;
- l'ente rispetta il limite di indebitamento, fissato a livello nazionale, di cui all'art. 204 del D.Lgs. n. 267/00, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'art. 1, comma 539, della legge 23/12/2014, n. 190;
- non risulta l'esistenza di debiti fuori bilancio;
- l'ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- non sono previsti, per l'anno 2019, interventi di spesa per incarichi di studio, ricerca, consulenza, ai sensi dell'art. 3, co. 55 e 56 della Legge 24/12/2007, n. 244, come sostituiti dai co. 2 e 3 dell'art. 46 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge 06/08/2008, n. 133;
- che non sono presenti aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457 – che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi;
- l'ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

6) Di dare atto che gli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 sono coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, come disciplinati dagli artt. 19, 20 e 21 della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e smi., tenuto conto delle disposizioni contenute nella Legge n. 243 del 2012 e n. 145 del 2018 in termini di risultato di competenza, di saldo tra entrate finale e spese finali, di progressiva riduzione dello stock di debito e di contenimento della spesa di personale.

7) Di dare atto che, in relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 21 della Legge 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società partecipate a partecipazione pubblica*", visti gli ultimi bilanci approvati dalle società ed enti partecipati e verificato che gli stessi non presentano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, non risulta necessario accantonare apposito fondo vincolato.

8) Di allegare, ai fini conoscitivi, il bilancio con articolazione delle tipologie in categorie (allegato 16) e di articolazione dei programmi in macroaggregati (allegati dal n. 17 al n. 20).

9) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 174, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00, il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione trasparente".

10) Di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è già stato trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/05/2016; l'invio dei dati dalla Banca Dati Amministrazioni



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Manfredi Michelutto

Il Segretario Comunale  
F.to dott. Nicola Gambino

---

### ***Certificato di Pubblicazione***

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ai sensi della L. 69/2009 il 28/03/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 11/04/2019.

Ronchis, li 28/03/2019

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Susanna Zanini

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28/03/2019 al 11/04/2019.

Ronchis, li 12/04/2019

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to

---

### ***Comunicazione ai Capigruppo***

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 28/03/2019.

---

### ***Attestato di Esecutività***

Il provvedimento diventa esecutivo dal 25/03/2019.

Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 – deliberazione non soggetta a controllo.

Il Responsabile dell'Esecutività  
F.to Susanna Zanini

---

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Ronchis, li 27/03/2019

Il Responsabile